

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 270 del 2025, proposto da Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Leonardo Deramo e Ilaria Mari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Antonio Leonardo Deramo in Bari, via F. S. Abbrescia, n. 83/B;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Patrizia Capobianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria *ex lege* in Bari, via Melo, 97;

Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Puglia, non costituito in giudizio;

nei confronti

Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Chiarella, Renata Fiore e Antonella Carlomagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Cagnano Varano, Comune di Sannicandro Garganico, Comune di Vico del Gargano, Comune di Rodi Garganico, Comune di San Giovanni Rotondo, Comune di Manfredonia, Comune di Peschici, Scuola Secondaria di Primo Grado Leonardo Murialdo di Foggia, Scuola Statale San Giovanni Bosco di Foggia, Istituto Professionale Michele Lecce di San Giovanni Rotondo, Liceo Maria Immacolata di San Giovanni Rotondo, Istituto Superiore Istruzione Statale Publio Virgilio Marone di Vico del Garagano, Istituto Omnicomprensivo Giuseppe Libetta di Peschici, non costituiti in giudizio;

Comune di Vieste, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1891 del 30.12.2024 (pubblicata sul BURP n. 3 del 9.1.2025), con la quale è stato approvato del Piano di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2025/26 e programmazione dell'offerta formativa per il triennio scolastico 2025/26, 2026/27 e 2027/28;

b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del Comune di Foggia e del Comune di Vieste;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. Carlo Dibello e uditi gli avvocati Antonio Deramo e Ilaria Mari, per l'amministrazione ricorrente, l'avv. dello Stato Piersabino Salvemini, per la difesa erariale, l'avv. Carmela Capobianco, per la Regione, l'avv. Michele Fusillo, per il Comune di Vieste, e l'avv. Roberta Chiarella, per il Comune di Foggia;

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Provincia di Foggia ha domandato al Tar adito l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 1891 del 30.12.2024 con la quale la Regione Puglia ha approvato il Piano di dimensionamento scolastico – Assetto scolastico per l'anno scolastico 2025/2026 e programmazione dell'offerta formativa per il triennio scolastico 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, nella parte in cui la Regione – in sede di approvazione – ha ritenuto di procedere ad alcune rilevanti variazioni esclusivamente con riferimento alla parte del Piano approvato dalla Provincia di Foggia con Deliberazione del Presidente n. 205 del 6.11.2024.

2. L'Ente ricorrente assume che la Regione abbia disatteso il rilevante apporto partecipativo fornito dalla Provincia interessata sia per quel che riguarda il Piano provinciale di dimensionamento scolastico, sia in relazione al Piano provinciale di programmazione dell'offerta formativa.

3. La Provincia deducente riferisce come la G.R. Puglia abbia, con un atto unilaterale, “alterato” le scelte condivise durante il procedimento partecipato, in spregio alle linee di indirizzo da essa approvate con D.G.R. n. 1891/2024.

4. La modifica unilateralmente imposta riguarderebbe i seguenti aspetti della decisione regionale:

-1A. “in corrispondenza dell'istituzione scolastica FGIC821005 I.C. D'APOLITO di CAGNANO VARANO la decisione della Regione è emendata come segue: Nuovo istituto omnicomprensivo derivante dall'accorpamento all'IC “Nicola D'Apolito”, cod. FGIC821005, del LICEO MARIA IMMACOLATA - CAGNANO V., cod. FGPM00701E, dell'I.I.S.S. De Rogatis- Fioritto, cod. FGIS007003. con la seguente motivazione: Vista la documentazione trasmessa, si autorizza.”

-1B. “in corrispondenza dell’istituzione scolastica FGIS007003 I.I.S.S. DE ROGATIS - FIORITTO di SAN NICANDRO GARGANICO e CAGNANO VARANO la decisione della Regione è emendata come segue: Scorporo del punto di erogazione LICEO M IMMACOLATA, cod. FGPM00701E, per accorpamento ad altra istituzione scolastica. con la seguente motivazione: Vista la documentazione trasmessa, si autorizza.”;

-2A. “in corrispondenza delle istituzioni scolastiche FGEE005009 C.D. SAN GIOVANNI BOSCO e FGMM00700X S.S. 1 G. L. MURIALDO di FOGGIA la decisione della Regione è emendata come segue: Attuale assetto. con la seguente motivazione: Vista la documentazione trasmessa, si conferma.”;

-2B. “in corrispondenza delle istituzioni scolastiche FGIS00400G I.I.S.S. FAZZINI - GIULIANI e FGRH010002 I.P.E.O.A. ENRICO MATTEI di VIESTE la decisione della Regione è emendata come segue: Fusione dell’I.I.S.S. FAZZINI - GIULIANI, cod. FGIS00400G, e l’I.P.E.O.A. ENRICO MATTEI, cod. FGRH010002. con la seguente motivazione: Vista la documentazione trasmessa, si autorizza.”;

-3A. “in corrispondenza delle istituzioni scolastiche FGRH060003 I.P.E.O.A. MICHELE LECCE e FGPM05000Q I LICEO MARIA IMMACOLATA di SAN GIOVANNI ROTONDO la decisione della Regione è emendata come segue: Attuale assetto. con la seguente motivazione: Vista la documentazione trasmessa, si conferma.”;

-3B. “Si aggiungono le istituzioni scolastiche: FGIC843002 I.P. ELSA MOR I.C. PASCOLI - FORGIONE; FGIC84400T I.C. MELCHIONDA – DE BONIS; FGIC84500N I.C. DANTE- GALIANI; di SAN GIOVANNI ROTONDO, per le quali si introduce in emendamento la seguente decisione della Regione: Accorpamento all’I.C. PASCOLI - FORGIONE, cod. FGIC843002, previo

scorporo del punto di erogazione VIA LAURIOLA, cod. FGAA843042, per accorpamento ad altra IS, dell'I.C. MELCHIONDA - DE BONIS, cod. FGIC84400T; accorpamento all'I.C. DANTE - GALIANI, cod. FGIC84500N, del punto di erogazione VIA LAURIOLA, cod. FGAA843042. Vista la nota prot. n.6062 del 23/10/2024 dell'I.C. MELCHIONDA – DE BONIS, cod. FGIC84400T, considerato il numero di iscritti alle istituzioni scolastiche risultanti, si autorizza;

-4. “in corrispondenza dell’istituzione scolastica FGIS052001 I.I.S.S. PUBLIO VIRGILIO MARONE di VICO DEL GARGANO la decisione della Regione inerente all’attivazione degli indirizzi di studio dall’a.s. 2025/26 è emendata come segue: LI04 “Liceo linguistico”. con la seguente motivazione: Vista la documentazione trasmessa, si autorizza.”;

- 5. “In corrispondenza dell’istituzione scolastica FGIC83300B I I.OC. GIUSEPPE LIBETTA di PESCHICI la decisione della Regione inerente all’attivazione degli indirizzi di studio è emendata come segue: IT13 “Informatica e Telecomunicazioni”. Dall’a.s. 2027/28, articolazione “Informatica”.

con la seguente motivazione: Vista la documentazione trasmessa, considerata l’assenza di un flusso

significativo di studenti da Carpino a Peschici, si autorizza.”

5. A sostegno del ricorso sono state articolate censure di I. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 21 della L. 15.3.1997, n. 59; artt. 138 e 139 del d.lgs. 31.3.1998, n. 112; art. 4 del DPR 18.6.1998 n. 233; art. 1, comma 85, della L. 7.4.2015, n. 56; artt. 25 e 27 della L.R. Puglia 11.12.2000, n. 24).

Violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento, di leale cooperazione tra amministrazioni pubbliche e di auto vincolo derivante da precedente provvedimento adottato. Violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241, per difetto assoluto di motivazione. Incompetenza. Violazione delle Linee Guida

approvate con deliberazione della G.R. Puglia n. 1136 del 7.8.2024. Eccesso di potere per difetto di presupposto valido ed efficace nonché per travisamento e difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta. II. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 21 della L. 15.3.1997, n. 59; artt. 138 e 139 del d.lgs. 31.3.1998, n. 112; art. 4 del DPR 18.6.1998 n. 233; art. 1, comma 85, della L. 7.4.2015, n. 56; artt. 25 e 27 della L.R. Puglia 11.12.2000, n. 24). Violazione di legge (art. 27 del D.M. n. 129 del 28.8.2018). Violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento, di leale cooperazione tra amministrazioni pubbliche e di autovincolo. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di istruttoria e illogicità. III. Violazione di legge (art. 1 della L. 7.8.1990 n. 241 e dell'art. 97 della Costituzione; violazione dei principi generali in tema di buon andamento, anche nelle sue plurime declinazioni di principio di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa). Eccesso di potere per irrazionalità e illogicità.

6. Il Ministero dell'istruzione e del merito si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. Lo stesso ha depositato una relazione dell'Ufficio scolastico regionale della Puglia e documenti istruttori.

7. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Vieste, la Regione Puglia e il Comune di Foggia. Quest'ultimo ente ha sostenuto, in particolare, che, *“contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, e per quanto di interesse del Comune di Foggia, la scelta della Regione, recependo in toto le istanze locali, non snatura la condivisione delle scelte amministrative formulate dalla Giunta Comunale di Foggia con la deliberazione sopra indicata che, infatti, decide di mantenere per l'anno scolastico 2025/2026 lo status quo esistente, ovvero solo in subordine, dare seguito ad un solo accorpamento, invece di due.”*. Assume, l'ente locale controinteressato, che anche per i piani di dimensionamento scolastico sarebbe ammissibile la motivazione *per relationem*. La Regione Puglia ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire e il difetto di interesse della Provincia di Foggia; ha poi

opposto articolate argomentazioni rispetto alla tesi della Provincia stessa. Il Comune di Vieste ha invece concluso per l'accoglimento del ricorso.

8. Le parti hanno depositato memorie conclusionali e di replica.

9. La controversia è passata in decisione all'udienza pubblica del 18 novembre 2025.

10. Va anzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e di legittimazione in capo alla Provincia di Foggia. La tesi riceverebbe conforto dalla constatazione della generica indicazione del pregiudizio che la Provincia avrebbe ricevuto in seguito alla emanazione della delibera regionale impugnata.

10.1. L'eccezione va, tuttavia, disattesa.

Correttamente la difesa dell'ente provinciale sottolinea che nel caso concreto ciò che risulta vulnerato è il legittimo esercizio delle prerogative istituzionali riconosciute all'ente di area vasta. La lesione è inferta nel momento in cui il procedimento di approvazione del piano di dimensionamento scolastico per l'anno 2024/2025 registra l'esercizio, da parte della Regione, dello *jus variandi* in difetto di contraddittorio procedimentale. E' senz'altro vero che la Regione disponga in materia di una potestà di approvazione del piano di dimensionamento scolastico ma siffatta potestà incontra un limite nella necessità di fare in modo che ogni intervento regionale di carattere emendativo sul piano approvato in sede provinciale sia portato a conoscenza nelle forme adeguate e sia, in definitiva, oggetto di contraddittorio e di una decisione partecipata e dibattuta dall'ente intermedio.

Non si può fare a meno di sottolineare che la Provincia è ente esponentiale degli interessi dei cittadini del territorio, il che le conferisce una posizione qualificata e differenziata in ordine alla legittimazione a impugnare decisioni regionali capaci di

alterare anche solo potenzialmente l'interesse all'ottimale dimensionamento scolastico su base provinciale.

11. Passando al merito della controversia, va detto che con il primo motivo la Provincia di Foggia lamenta che la delibera regionale impugnata abbia leso le prerogative istituzionali dell'ente nell'ambito del procedimento che ha condotto all'approvazione del piano di dimensionamento scolastico in questione, specie per quel che attiene al riparto di competenze con la Regione nella materia. Mentre alla Regione spetterebbe infatti l'esercizio dei compiti di elaborazione degli indirizzi generali, delle linee di programmazione della rete scolastica nonché di coordinamento tra le istanze degli enti locali, alle Province e ai Comuni competerebbe, invece, la concreta redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche, secondo la ripartizione sancita dagli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 112 del 1998, che attribuiscono competenza alle Province per la istruzione secondaria superiore ed ai Comuni per gli altri gradi inferiori della scuola i compiti e le funzioni inerenti all'aggregazione, alla fusione e alla soppressione dei plessi scolastici in attuazione degli strumenti di programmazione regionale, sulla base delle linee guida dettate dalla Regione. Dalla lettura della normativa nazionale e regionale discenderebbe che gli interventi della Regione sui Piani di dimensionamento predisposti dagli enti locali competenti, per essere coerenti con le coordinate normative testé richiamate, dovrebbero limitarsi a garantire il coordinamento dei Piani predisposti dai livelli inferiori di governo del territorio e a monitorare l'applicazione in concreto dei criteri generali (Linee guida) di dimensionamento che la Regione stessa ha dettato, nel rispetto delle prerogative della Provincia a cui la normativa primaria assegna il compito di compiere le scelte relative ai singoli plessi e istituti (art.138, co. 1, lett. b). La Regione, pertanto, dovrebbe occuparsi della programmazione del piano regionale della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la

programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale (TAR Molise, 25.7.2014 e n. 463 e 3.5.2011, n. 222). Eventuali modifiche della Regione devono inquadrarsi nel quadro sopra riportato e, pertanto, devono essere sorrette da una idonea motivazione, che manifesti il collegamento delle modifiche introdotte con il potere di coordinamento della Regione, nell'ambito di una dialettica tra istituzioni che deve ispirarsi al principio di leale cooperazione. Le modifiche introdotte estemporaneamente solo in sede di discussione della delibera della Giunta Regionale, mediante emendamenti degli Assessori, prof. Leo e dott. Piemontese, sarebbero illegittime, poiché – a ben vedere – inciderebbero proprio sugli accorpamenti degli istituti, travalicando i limiti delle attribuzioni della Regione e “invadendo” una competenza che la normativa riserva alla Provincia di Foggia per il secondo ciclo e ai Comuni per il primo ciclo. Ogni perplessità sul punto avrebbe dovuto essere manifestata dalla Regione in sede di conferenza di servizi istruttoria del 16 dicembre 2024 garantendo il contraddittorio con l'ente provinciale.

12. Con il secondo motivo sono contestate le decisioni che riguardano le singole ipotesi di fusione ovvero di accorpamento tra istituti scolastici che non avrebbero tenuto conto del diverso avviso espresso dalla Provincia in sede di formulazione del piano di dimensionamento. La criticità sarebbe evidente se solo si ponga mente all'accorpamento disposto tra un Convitto e un Istituto scolastico di II grado che avrebbe trascurato le peculiarità delle istituzioni scolastiche coinvolte.

13. Con il terzo motivo la Provincia lamenta che la Regione, con l'inserimento dei nuovi indirizzi, abbia finito per “imporre” scelte amministrative che stridono con i principi di buon andamento sottesi all'azione dei pubblici poteri anche in ambito scolastico.

14. Di diverso avviso l'amministrazione regionale resistente e le altre amministrazioni controinteressate, le quali hanno tutte sostenuto, in estrema

sintesi, la tesi secondo la quale la Regione non avrebbe fatto altro che esercitare prerogative sue proprie nella specifica materia dei piani di dimensionamento scolastico e di programmazione dell'offerta formativa. La stessa Provincia ricorrente non potrebbe ignorare le legittime aspettative dei Comuni coinvolti nella programmazione scolastica che sarebbero state salvaguardate dall'ente regionale.

15. Ciò detto ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento.

16. 1. L'articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998 stabilisce che *“Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:*

- a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;*
- b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a) ...;*

16.2. A sua volta l'articolo 139 del decreto legislativo sopra citato prevede che *“Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:*

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;*
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche...;*

16.2. Il riparto di competenze in materia, così come tracciato da legislatore delegato, è stato declinato dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che *“La Regione, competente ad adottare l'atto finale di organizzazione della rete scolastica, deve specificamente motivare la difformità della decisione finale dalle proposte avanzate dagli enti territoriali minori nei vari atti endoprocedimentali in cui si snoda l'iter procedurale di adozione del suddetto atto pianificatorio. La scelta di dimensionamento scolastico si pone quale processo decisionale nel quale convergono gli interessi dei vari enti locali interessati, secondo un principio di*

leale collaborazione fra enti, che impone all'ente competente all'adozione dell'atto finale di motivare la difformità di quest'ultimo rispetto alle indicazioni dell'ente di ambito territoriale minore.” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 18/11/2013, n. 5146).

17. La Provincia ricorrente ha legittimamente sottolineato che la decisione regionale di procedere ad alcuni accorpamenti di istituti scolastici del territorio dell'ente, così come prima elencati, tradisce l'interesse legittimo dell'ente intermedio al riconoscimento di un ruolo di proposta qualificata che deve tradursi, a livello procedimentale, nella preventiva attivazione di un contraddittorio in ogni ipotesi di modifica della proposta di piano di dimensionamento su base provinciale, così come della proposta del piano dell'offerta formativa sulla stessa base. Sotto tale profilo, una volta riconosciuta alla Provincia la competenza specifica in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di secondo grado, è significativa la stessa previsione di cui all'articolo 139, ultimo comma, del decreto legislativo n. 112 del 1998, a termini della quale *“La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.”*. Se il conflitto di competenze tra province e comuni è risolto secondo il criterio esplicito del conferimento alle province della potestà di risoluzione del medesimo, l'eventuale conflitto insorto tra Regione e Provincia non può che trovare soluzione all'interno del procedimento di dimensionamento scolastico.

18. E' stato, infatti, deciso in giurisprudenza che *“In via generale, i provvedimenti di dimensionamento scolastico, compresi gli atti di fusione, scissione o soppressione di istituti scolastici, costituiscono espressione della potestà di autorganizzazione dell'Amministrazione regionale a norma dell'art. 138 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112 e sono il frutto di scelte tecnico discrezionali che, tuttavia, non si sottraggono all'obbligo di motivazione dal momento che assumono carattere precettivo ed autoritativo specifico e diretto che non può essere qualificato atto generale al fine di esimerlo dall'obbligo motivazionale, né a fronte di proposte*

concrete e specifiche può limitarsi all'enunciazione dei criteri generali di intervento senza neanche specificare l'esito applicativo di tali criteri rispetto a tali proposte necessitando, al contrario, l'indicazione dei motivi per cui è stata preferita una data soluzione, soprattutto quando le possibili alternative siano specifiche e provengono da enti minori come il Comune e la Provincia e in un'ottica di collaborazione tra enti interessati.” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 07/09/2010, n. 17324).

19. E' facile avvedersi che la delibera di giunta regionale impugnata, nella parte in cui sottende una diversa valutazione dell'ente regionale rispetto alle ipotesi di dimensionamento formulate dalla Provincia ricorrente sia non solo frutto di una violazione delle garanzie partecipative della provincia ricorrente ma anche priva di motivazione in relazione al diverso avviso elaborato a livello regionale senza ulteriore apporto consultivo dell'Ufficio scolastico regionale. Il primo motivo di ricorso merita dunque accoglimento con conseguente necessità di riavviare il contraddittorio procedimentale in ordine al diverso assetto che la Regione ha inteso dare alla rete scolastica e all'offerta formativa della Provincia di Foggia.

20. A ben guardare, ad avviso del Collegio è pure fondato il secondo motivo con il quale la Provincia ricorrente ha lamentato la violazione del canone di buon andamento della Pubblica amministrazione, nella sua specifica declinazione della efficienza, economicità, efficacia dell'azione del potere pubblico avuto riguardo alle scelte specifiche di accorpamento e di offerta formativa. Costituisce spia di un eccesso di potere consumatosi in sede regionale la seguente decisione “*in corrispondenza delle istituzioni scolastiche FGIS00400G I.I.S.S. FAZZINI - GIULLANI e FGRH010002 I.P.E.O.A. ENRICO MATTEI di VIESTE la decisione della Regione è emendata come segue: fusione dell'I.I.S.S. FAZZINI - GIULLANI, cod. FGIS00400G, e I.P.E.O.A. ENRICO MATTEI, cod. FGRH010002 con la seguente motivazione: Vista la documentazione trasmessa, si autorizza.*”

21. La Provincia ricorrente ha posto in luce le criticità significative della decisione di procedere alla fusione dei due istituti scolastici segnalando le seguenti criticità:

- a. la scelta della Regione Puglia snatura la condivisione delle scelte amministrative;*
- b. nessuna motivazione, se non il richiamo alla documentazione che contiene scelta della conferma dell'attuale assetto;*
- c. il Mattei è un istituto storico, con ampia fama nel mondo alberghiero; l'accorpamento, anche nominale ("FAZZINI-GIULIANI-MATTEI"), ha l'effetto di "snaturare" la forte identità dell'istituto;*
- d. nessun parere è stato richiesto all'U.S.R. Puglia;*
- e. il Mattei, inoltre, non è un semplice istituto di istruzione, ma è un istituto educativo che eroga servizi convittuali: il D.S.G.A e il Dirigente dovrebbero, dunque, occuparsi di più istituti scolastici, oltre che dell'erogazione del servizio convittuale;*
- f. non si è considerato che, a livello di legislazione nazionale, vi è un evidente sfavore all'accorpamento di istituti che abbiano convitti annessi;*
- g. il Comune di Vieste è un Comune Montano: tale classificazione rende, com'è noto, irrilevante il parametro dimensionale dell'istituto (così come previsto dalla L. n. 197/2022, all'art. 1 comma 557. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente 5- quater: "Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani...").*

22. Risulta evidente che la natura delle osservazioni sopra rassegnate dall'ente ricorrente abbia costituito legittima ragione di doglianza nei riguardi di una delibera

regionale che è stata indicata come frutto della volontà politica di apportare alcuni correttivi alla proposta provinciale di dimensionamento scolastico e di offerta formativa per il triennio considerato ma che ha disatteso la necessità di partecipare adeguatamente all'ente intermedio le decisioni di segno contrario, così come di motivare altrettanto adeguatamente il diverso avviso espresso dall'esecutivo regionale.

23. Alla stregua delle su esposte argomentazioni, il ricorso è accolto. Ne consegue l'annullamento della delibera regionale impugnata.

24. Le spese processuali possono essere compensate tenuto conto della peculiarità della controversia.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la delibera di Giunta regionale impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Gianmario Palliggiano, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Danilo Cortellessa, Referendario

L'ESTENSORE
Carlo Dibello

IL PRESIDENTE
Gianmario Palliggiano

IL SEGRETARIO